

Allegato parte integrante
ALLEGATO B)

“Criteri di determinazione e modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di programmazione della formazione professionale e da leggi provinciali e nazionali (specifiche leggi)”

Le iniziative formative previste da specifiche normative statali e/o provinciali, che abilitano all'esercizio di un determinata attività o comportano il rilascio di un particolare patentino di mestiere o certificato di idoneità (si tratta di percorsi di formazione professionale previsti anche dal Capo V della legge 7.08.2006, n. 5, artt.68-69), si concludono, nei casi richiesti dalla normativa, con un esame finale da svolgersi, secondo le modalità approvate dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, davanti ad una commissione nominata con determinazione del Dirigente del medesimo servizio e composta, nell'attuale fase di riordino della materia in attuazione della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, da:

- un funzionario provinciale o da un esperto nelle materie d'esame in qualità di presidente;
- il direttore del corso o da un suo delegato, in qualità di vicepresidente;
- i docenti del corso;
- un rappresentante di categoria ove designato;
- un eventuale componente designato dall'Ente gestore in qualità di esperto nell'area professionale e/o rappresentante di “organismi deputati all'autorizzazione all'esercizio delle attività professionali di riferimento”. Il costo di quest'ultimo componente rimarrà a carico dell'Ente gestore.

Sono fatte salve le diverse disposizioni normative provinciali o nazionali di settore che prevedono particolari forme di accertamento dell'idoneità o diverse composizioni delle commissioni d'esame volte a conseguire patenti di mestiere o di autorizzazione all'esercizio di attività lavorative.

Fatte altresì salve le disposizioni previste da specifiche leggi di settore e/o da specifici provvedimenti o disposizioni provinciali.

Analogamente troveranno applicazione le disposizioni nazionali di settore, qualora la normativa medesima non rimandi alla competenza in materia di istruzione e formazione professionale.

In particolare vengono qui di seguito specificati alcuni degli interventi formativi previsti negli strumenti di Programmazione settoriale ed in apposite leggi provinciali e nazionali:

- a) ATTIVITA' FORMATIVE EFFETTUATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO (sulla base dell'art. 116 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dell'Accordo di Programma di cui alla deliberazione della

Giunta provinciale n. 316 di data 20.02.2009, sottoscritto tra le parti il 20.03.2009; detto Accordo è stato successivamente modificato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 494 del 12.03.2010 e n. 2901 del 14.12.2010).

- ✓ La Camera di Commercio di Trento organizza, tramite la sua Azienda speciale denominata “Accademia di Impresa”, iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all’aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori nel settore del commercio e turismo. Tali iniziative sono affidate alla Camera di Commercio tramite apposito Accordo di Programma.

Le commissioni d’esame e relativi compensi sono definite secondo le modalità indicate ai paragrafi precedenti.

b) CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

Si tratta di un percorso di formazione professionale realizzato ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico della legge provinciale in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 Leg., e della deliberazione della Giunta provinciale n. 5618 di data 30.05.1997 e s.m.i. secondo le modalità stabilite dalla succitata deliberazione della Giunta provinciale n. 5618 di data 30.05.1997 e s.m.i., gli allievi che intendono ottenere il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici devono sostenere, al termine di apposito corso, una prova d’esame teorico-pratica davanti ad una commissione esaminatrice così composta:

- dal Dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, o da un funzionario suo delegato, con funzioni di presidente;
- da un insegnante del corso;
- da un funzionario dell’Unità Operativa Prevenzione Infortuni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- da un funzionario del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, con funzioni di segretario.

Tutto ciò premesso si ritiene di corrispondere anche ai componenti delle commissioni sopra citate e da quelle previste da “specifiche leggi” di settore negli strumenti di Programmazione della formazione professionale, nominate dal Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, in attuazione delle disposizioni della legge provinciale 7.08.2006, n. 5, il compenso omnicomprensivo, previsto nei punti 3 e 4 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, spettante ai componenti delle commissioni esaminatrici costituite per il rilascio del diploma professionale, come di seguito specificato:

- per ogni giornata d’esame euro 200,00;

MODALITA’ RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO OMNICOMPRESIVO

1. Per quanto riguarda le attività formative effettuate dalla Camera di Commercio di Trento tramite la sua Azienda speciale denominata “Accademia di Impresa” (di cui al sopra citato punto a), il compenso omnicomprensivo, spettante ai componenti delle commissioni d’esame, vengono corrisposti direttamente dall’Azienda speciale stessa, sulla base dell’Accordo di programma attualmente vigente. Nello specifico, “Accademia di Impresa” corrisponderà direttamente al rappresentante della Provincia autonoma di Trento (Presidente) ed al rappresentante di categoria il compenso omnicomprensivo previsto nel presente Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per quanto riguarda i docenti esterni, facenti parte delle commissioni d’esame ed incaricati da “Accademia di Impresa”, quest’ultima corrisponderà direttamente ai docenti stessi il relativo compenso, nella misura massima fissata dal medesimo Ente.
3. Con riferimento alle rimanenti tipologie formative previste dagli strumenti di Programmazione della formazione professionale e dalle specifiche leggi provinciali e nazionali (es. conduttore impianti termici), le Istituzioni formative provinciali o paritarie, affidatarie di tali percorsi di formazione professionale, provvederanno autonomamente a corrispondere il compenso omnicomprensivo, nella misura prevista dal presente Allegato B), spettante agli aventi diritto (Presidente, e rappresentante di categoria, ove presente) con utilizzo dei fondi propri rientranti nel finanziamento provinciale complessivamente assegnato.
4. L’attività svolta da personale che presti comunque servizio presso la Provincia e dai dipendenti provinciali, anche se non prestano servizio presso la Provincia, quali componenti delle commissioni esaminatrici aventi diritto al compenso omnicomprensivo, è considerata attività di servizio ed è svolta in orario di lavoro. Ad essi spetta il compenso omnicomprensivo nella misura del 20% di quello stabilito per coloro che non siano dipendenti provinciali o che non prestino comunque servizio presso la Provincia.